



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Processo UFSC

n. 30.3 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° aprile 2013)

**Documentazione dei dati concernenti  
lo stato civile di cittadini stranieri (rilevamento)**

Operazione Persona

## **Rilevamento di cittadini stranieri**

## Indice

<b>0</b>	<b>Visione sistematica</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Principi di base</b>	<b>5</b>
1.1	Scopo del rilevamento	5
1.2	Fonte dei dati	5
1.3	Competenza	6
<b>2</b>	<b>Presupposti</b>	<b>6</b>
2.1	Prova dell'identità della persona	6
2.2	Prova dei dati di stato civile	7
2.2.1	Documenti svizzeri	8
2.2.2	Documenti esteri	9
2.3	Dubbi sull'autenticità o l'utilizzo legale di documenti	9
2.4	Incompletezza dei dati concernenti lo stato civile	9
<b>3</b>	<b>Rinvio alla documentazione dello stato civile in casi particolari</b>	<b>10</b>
3.1	Eventi di stato civile naturali	10
3.1.1	Nascita	11
3.1.2	Morte	11
3.2	Procedura preparatoria al matrimonio o registrazione dell'unione domestica	12
3.3	Riconoscimento	13
3.3.1	Dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile	13
3.3.2	Dichiarazione davanti al giudice	14
3.3.3	Disposizione testamentaria	15
3.4	Dichiarazione concernente il cognome	16
3.5	Sentenze di tribunali e decisioni amministrative	16
3.5.1	Scioglimento del matrimonio	16
3.5.2	Accertamento della paternità	17
3.5.3	Dichiarazione di scomparsa e relativa revoca	18
3.5.4	Cambiamento di sesso	18
3.5.5	Cambiamento di cognome	19
3.5.6	Decisione d'adozione	19
3.5.7	Naturalizzazione	20
3.6	Documenti stranieri concernenti lo stato civile	20
3.6.1	Matrimonio e registrazione di un'unione domestica	20
3.6.2	Divorzio	21
3.6.3	Riconoscimento	22
3.6.4	Adozione	22
<b>4</b>	<b>Familiari stranieri della persona interessata</b>	<b>23</b>
4.1	Principio	23
4.2	Rilevamento e collegamento	23
<b>5</b>	<b>Documentazione</b>	<b>24</b>
5.1	Documentazione dei dati di stato civile	24
5.2	Collegamento	24
5.3	Trattamento dei dati documentati di stato civile	24


<b>6</b>	<b>Documenti giustificativi</b>	<b>24</b>
6.1	In generale	24
6.2	Documenti	25
6.3	Corrispondenza	25

### Tabella delle modifiche

<b>Modifica dal 1° gennaio 2011</b>	<b>NUOVO</b>
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 1.1 e 1.2	Precisazione dei dati.
Numeri 2.2 e 2.4	Precisazione dei dati.
Numero 3.1.1	Precisazione dei dati.

<b>Modifica dal 1° aprile 2013</b>	<b>NUOVO</b>
Numero 1.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi e di protezione degli adulti.
Numero 2.2.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.

## 0 Visione sistemática



### 1 Principi di base

- 1.1 Scopo del rilevamento
- 1.2 Fonte dei dati
- 1.3 Competenza

### 2 Presupposti

- 2.1 Prova dell'identità della persona
- 2.2 Prova dei dati di stato civile
  - 2.2.1 Documenti svizzeri
  - 2.2.2 Documenti esteri
- 2.3 Dubbi sull'autenticità o l'utilizzo legale di documenti
- 2.4 Incompletezza dei dati concernenti lo stato civile

### 3 Rinvio alla documentazione dello stato civile in casi particolari

- 3.1 Eventi di stato civile naturali
  - 3.1.1 Nascita
  - 3.1.2 Morte
- 3.2 Procedura preparatoria al matrimonio o registrazione dell'unione domestica
- 3.3 Riconoscimento
  - 3.3.1 Dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile
  - 3.3.2 Dichiarazione davanti al giudice
  - 3.3.3 Dichiarazione testamentaria
- 3.4 Dichiarazione concernente il cognome
- 3.5 Sentenze di tribunali e decisioni amministrative
  - 3.5.1 Scioglimento del matrimonio
  - 3.5.2 Accertamento della paternità
  - 3.5.3 Dichiarazione di scomparsa e relativa revoca
  - 3.5.4 Cambiamento di sesso
  - 3.5.5 Cambiamenti di cognome
  - 3.5.6 Decisione d'adozione
  - 3.5.7 Naturalizzazione
- 3.6 Documenti stranieri concernenti lo stato civile
  - 3.6.1 Matrimonio e registrazione di un'unione domestica
  - 3.6.2 Divorzio
  - 3.6.3 Riconoscimento
  - 3.6.4 Adozione

### 4 Familiari stranieri della persona interessata

- 4.1 Principio
- 4.2 Rilevamento e collegamento

### 5 Documentazione

- 5.1 Documentazione dei dati di stato civile
- 5.2 Collegamento
- 5.3 Trattamento dei dati documentati di stato civile

### 6 Documenti giustificativi

- 6.1 In generale
- 6.2 Documenti
- 6.3 Corrispondenza

## 1 Principi di base

### 1.1 Scopo del rilevamento

Uno straniero i cui dati concernenti lo stato civile non sono **disponibili** nel sistema (art. 15a cpv. 2 OSC) deve, in **casi motivati**, essere rilevato nel registro dello stato civile. Non è consentito rilevare più volte la stessa persona (art. 15 cpv. 1 OSC). I Cantoni possono prevedere che gli atti utilizzati per il rilevamento siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza (art. 16 cpv. 6 OSC).

Si devono documentare i **dati attuali concernenti lo stato civile** in occasione del rilevamento se la persona straniera:

- presenta una domanda di procedura preparatoria al matrimonio oppure di procedura preliminare della registrazione di un'unione domestica chi intende riconoscere un figlio o rilasciare una dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata;
- si è sposata, o ha registrato un'unione domestica all'estero con una persona svizzera;
- ha riconosciuto un figlio svizzero, o è stata riconosciuta da un padre svizzero all'estero;
- è interessata da un evento da documentare o lo prevede il diritto cantonale (ad es. in occasione della presentazione di una domanda di naturalizzazione);
- presentare una domanda di iscrizione della costituzione del mandato precauzionale e del rispettivo luogo di deposito.

Se un evento va documentato, il rilevamento della persona in questione nel registro dello stato civile avviene secondo la regola  $x - 1$  (dati attuali concernenti lo stato civile riferiti al giorno precedente l'evento registrato).

La persona interessata è tenuta, se necessario, a collaborare (art. 16 cpv. 5 OSC). Deve dichiarare, nel contesto della prestazione richiesta, che i dati sono **esatti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

In casi motivati, in particolare se i documenti esteri e svizzeri prodotti per il rilevamento presentano discrepanze, per evitare malintesi è possibile richiedere all'interessato una conferma dell'esattezza (art. 16a cpv. 1 lett. a OSC: Conferma dei dati registrati, modulo 0.1.1).

La rettifica deve essere effettuata d'ufficio in caso di doppio rilevamento (art. 43 CC; art. 15 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OSC).

### 1.2 Fonte dei dati

I dati concernenti lo stato civile di una persona straniera nel registro dello stato civile sono:

- **rilevati** nel registro dello stato civile sulla base di **documenti stranieri e svizzeri** oppure

- **rilevati retroattivamente** nel registro dello stato civile sulla base dell'iscrizione nel **registro delle famiglie**, se la persona straniera in questione figurava in un registro delle famiglie in ragione di un rapporto di filiazione con un genitore svizzero, o se la persona interessata era o è sposata con una persona svizzera. Se l'interessato è registrato in più di un registro delle famiglie è determinante quello comprovante l'ultimo stato dei dati.

È fatto salvo l'aggiornamento nel registro delle famiglie se i dati di stato civile di una persona straniera sono trasferiti a partire dal registro delle famiglie. Lo stato civile attuale va confermato o provato. Tutti gli eventi sopravvenuti dopo il rilevamento retroattivo devono essere giustificati, possibilmente senza lacune, con documenti. I dati di stato civile sono aggiornati, come caso particolare, **in una sola operazione**, nell'operazione "Persona" con l'ausilio della funzione "Nuova iscrizione", sulla base di documenti svizzeri e stranieri raccolti come prove dello stato civile attuale (gli eventi svizzeri non devono essere documentati ancora una volta come eventi). La data dell'ultimo evento va iscritta come data dell'evento (data del sistema). Se l'ultimo evento è stato documentato in Svizzera, l'aggiornamento è di competenza dell'ufficio dello stato civile anche se eventi precedenti sono avvenuti all'estero (sono indirettamente considerati come riconosciuti). Invece, l'aggiornamento necessita dell'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza se l'ultimo evento si è verificato all'estero (art. 32 LDIP e 23 OSC).

Le regole relative all'iscrizione di menzioni di trasferimento e di rinvii nel registro delle famiglie si applicano anche alle persone straniere.

### 1.3 Competenza

La documentazione dei dati dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC) è di competenza:

- dell'ufficio dello stato civile che è tenuto a documentare un evento o a preparare un atto ufficiale relativo alla persona straniera o
- dell'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, se questo presupposto viene a mancare.

Se i dati della persona straniera sono tuttavia già stati rilevati in un registro delle famiglie, l'ufficio dello stato civile competente ne ordina il **rilevamento retroattivo**.

Se i dati della persona straniera senza legame con una persona svizzera sono già stati documentati in un registro svizzero degli eventi, il rilevamento nel registro informatizzato dello stato civile avviene ai sensi del **trasferimento dei dati**.

## 2 Presupposti

### 2.1 Prova dell'identità della persona

Uno dei principali presupposti per la documentazione dei dati sullo stato civile è rappresentato dal controllo dell'identità, poiché garantisce l'attribuzione dei dati alla persona giusta.

L'identità di una persona è pertanto da verificare in occasione del colloquio personale (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). **Chiunque richieda un atto ufficiale è tenuto a provare la sua identità.** I dati personali possono essere rilevati e documentati nel registro dello stato civile (art. 28 cpv. 1 OSC) solo se può essere confermato inequivocabilmente che i dati si riferiscono alla persona interessata. Se sussistono dubbi sulla sua identità perché:

- non possiede alcun documento d'identità (passaporto, carta di identità),
- si è presentata con diversi cognomi,
- i dati personali poco chiari non permettono di identificare inequivocabilmente la sua persona,
- i dati personali sono contraddittori (controversi) o
- esiste il dubbio fondato che stia usando documenti in maniera illecita (ad es. quelli di un'altra persona),

il rilevamento nel registro dello stato civile va respinto con decisione impugnabile mediante ricorso fino a un chiarimento definitivo della situazione. Sulla base della decisione passata in giudicato, la persona interessata può richiedere al giudice di ordinare l'iscrizione dei dati controversi relativi allo stato civile (art. 42 CC).

Il controllo d'identità viene meno quando la persona non si presenta personalmente e i dati possono venire documentati senza la sua collaborazione. Va effettuato in un secondo tempo, in occasione di un colloquio personale, se la persona pretende che i dati documentati sono i suoi personali e vuole ottenere un documento o un'informazione sui dati stessi (art. 81 OSC).

Per i **richiedenti d'asilo** sono da procurare delle fotocopie legalizzate dei documenti di viaggio ossia d'identità consegnati presso il centro di registrazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi). Le persone riconosciute come rifugiati allegano, invece del passaporto, il **documento di viaggio per rifugiati**.

## 2.2 Prova dei dati di stato civile

Per la documentazione dei dati dello stato civile di uno straniero nel registro apposito vanno in linea di principio dimostrate tutte le informazioni necessarie con documenti probanti. In tale contesto va verificato se le informazioni sono **corrette, complete e aggiornate** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se i documenti prodotti presentano **discrepanze**, i dati sullo stato civile vanno rettificati di comune intesa e, se opportuno, va richiesta una **conferma della correttezza** (art. 16a cpv. 1 lett. a OSC).

In casi motivati, l'autenticità dei documenti presentati va verificata. Gli stranieri in questione sono **tenuti a collaborare** (art. 16 cpv. 5 OSC). I documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente sono confiscati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale (art. 16 cpv. 7 OSC).

Fino a quando i dubbi circa l'autenticità dei documenti presentati, la correttezza dei dati dimostrati o lo stato civile aggiornato della persona in questione non sono dissipati, lo stato civile della persona straniera non può essere documentato, poiché i dati documentati nel registro dello stato civile acquistano forza probante secondo l'articolo 9 CC e non devono avere lacune già note o presumibili al momento della documentazione.

Se si tratta di **persone richiedenti d'asilo**, i documenti di viaggio o di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dei richiedenti sono da mettere al sicuro a destinazione dell'Ufficio federale della migrazione (art. 10 cpv. 2 LAsi); nel caso in cui la persona concernata viene iscritta nel registro dello stato civile, sono da mantenere nella documentazione **delle fotocopie dei documenti messi al sicuro**.

### 2.2.1 Documenti svizzeri

Se la persona straniera in questione figurava in un registro delle famiglie occorre ordinare il **rilevamento retroattivo** per ogni caso, anche se i dati devono essere aggiornati prima che un nuovo evento possa essere documentato (cfr. n. 1.2) poiché i dati già rilevati hanno di principio forza probatoria per un uso successivo nell'ambito dello stato civile (art. 9 cpv. 1 CC).

I dati della persona straniera interessata senza legami con una persona svizzera, disponibili in uno o più registri di eventi svizzeri, servono come prova per lo stato civile. L'iscrizione più recente ha forza probante nella misura in cui non presenti inesattezze. Gli atti dello stato civile corrispondenti devono in principio essere presentati dalla persona in questione (ad esempio l'atto di nascita, l'atto dell'ultimo matrimonio). In casi particolari, se necessario, possono venir richieste d'ufficio **copie conformi autenticate** delle iscrizioni e delle pezze giustificative o **l'originale dei documenti giustificativi** relativi all'evento di stato civile documentato (art. 47 cpv. 2 lett. b oppure art. 33 cpv. 2 OSC). I dati di stato civile comprovati da documenti svizzeri devono essere rilevati nel registro dello stato civile senza modifiche. L'ufficio dello stato civile in possesso del registro particolare può trasferire i dati direttamente nel registro informatizzato dello stato civile (ad esempio il trasferimento e la messa in relazione dei genitori svizzeri col luogo del matrimonio, in occasione della documentazione della nascita di un figlio o di una morte).

**Sentenze e decisioni** passate in giudicato di autorità giuridiche e amministrative svizzere (p. es. concernenti il divorzio o il cambiamento del cognome) sono vincolanti per documentare i dati sullo stato civile per i quali non è possibile provare il riconoscimento da parte dell'autorità estera del luogo di origine della persona interessata. Questa regola vale anche per la **dichiarazione del cognome** rilasciata dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata.

Se i dati di una persona straniera figurano in diversi registri svizzeri degli eventi (ad esempio nel registro delle nascite e in diversi registri dei matrimoni), **l'ultima iscrizione effettuata in un registro degli eventi** è determinante per il trasferimento dei dati nel registro dello stato civile. Gli eventi stranieri e svizzeri che sono avvenuti prima della documentazione dello stato civile (rilevamento) della persona straniera nel registro dello stato civile non saranno oggetto di una nuova registrazione. Eventuali differenze (ad esempio grafia di nomi e cognomi, cittadinanza) tra i diversi estratti dei registri devono essere chiarite in occasione della



documentazione dei dati stessi nel registro dello stato civile. Una rettificazione nel registro degli eventi (armonizzazione dei dati) deve essere fatta solo se richiesta dalla persona straniera.

Per ogni caso, bisogna verificare che i dati di stato civile dimostrati da documenti svizzeri sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona interessata non deve essere invitata a procurarsi ancora una volta i documenti stranieri archiviati come pezze giustificative se non in casi motivati.

#### 2.2.2 Documenti esteri

I documenti esteri presentati non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi se provengono da registri che devono essere aggiornati. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile, o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammessi documenti che risalgono a una data anteriore (art. 16 cpv. 2 OSC). Va sempre verificato che i dati comprovati **sono, indipendentemente dalla data del documento, corretti, completi e attuali** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona che presenta i propri documenti deve dichiarare personalmente che le informazioni comprovate sono corrette, complete e aggiornate (ad es. in relazione alla preparazione della celebrazione del matrimonio; art. 65 cpv. 1 lett. a OSC).

I documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera possono essere rifiutati se non accompagnati da una traduzione legalizzata in tedesco, francese o italiano (art. 3 cpv. 4 OSC).

#### 2.3 Dubbi sull'autenticità o l'utilizzo legale di documenti

In caso di dubbi sull'autenticità o l'utilizzo legale dei documenti presentati va avviata una verifica; in tale occasione può essere richiesta la collaborazione della rappresentanza svizzera del Paese che ha rilasciato il documento, o di quello d'origine della persona interessata (art. 5 cpv. 1 lett. g OSC).

I documenti, per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente, vengono ritirati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale (art. 16 cpv. 7 OSC). In caso di sospetti fondati di falsificazione o abuso va avviata d'ufficio una verifica della situazione.

#### 2.4 Incompletezza dei dati concernenti lo stato civile

In linea di principio per la documentazione dei dati di uno straniero nel registro dello stato civile vanno rilevati **tutti i dati necessari** (dati completi). Per il corretto adempimento dei compiti, il competente ufficio dello stato civile ha **l'obbligo di rilevare i dati in modo completo** e non può obbligare altri uffici dello stato civile a completare i dati personali in occasione di future procedure di documentazione senza una motivazione sufficiente. Gli interessati sono tenuti a collaborare (art. 16 cpv. 5 OSC).

Se non **tutte le informazioni sullo stato civile necessarie** per effettuare l'atto ufficiale richiesto (ad esempio preparazione del matrimonio) sono visibili dalla documentazione va ottenuta, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, una dichiarazione concernente le informazioni mancanti. L'autorizzazione è rilasciata di regola se l'interessato dimostra che, dopo "adeguate ricerche", si è rivelato impossibile o non ragionevolmente esigibile procurarsi il documento richiesto e le informazioni non sono controverse (art. 41 CC; art. 15a cpv. 3 OSC). Durante l'accertamento in merito al motivo per cui non è possibile procurarsi i documenti mancanti, le persone interessate sono tenute a collaborare (art. 16 cpv. 5 OSC). Una dichiarazione può essere rilasciata soltanto da una persona la cui **identità è effettivamente certa**. La persona che non auspica o non può comprovare la propria identità (carta d'identità, passaporto) non può rilasciare alcuna dichiarazione perché la semplice affermazione non basta per provare l'identità. Se la persona rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di decretare l'iscrizione dei dati controversi nel registro dello stato civile (art. 42 CC).

In casi motivati, in occasione del rilevamento di una persona nel registro dello stato civile è possibile rinunciare a rilevare singoli dati sullo stato civile (elementi dei dati; art. 15a cpv. 4 e 5 OSC) se non sono rilevanti per la documentazione da eseguire successivamente e se non possono essere acquisiti o possono esserlo soltanto con un onere sproporzionato.

Il rilevamento con i cosiddetti dati minimi è effettuato come descritto nella circolare n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Nascita di un figlio di genitori stranieri", n. 3.2.

### 3 Rinvio alla documentazione dello stato civile in casi particolari

#### 3.1 Eventi di stato civile naturali

Nascite e morti che avvengono sul territorio svizzero devono essere documentate *ex lege* senza eccezione ed **entro un termine ragionevole**. I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio (art. 19 OSC). Ciò significa che la documentazione deve essere effettuata senza indugio se tutti i dati personali sono attestati senza lacune. Quanto si possa attendere con la documentazione se mancano dati personali e non è ancora chiaro se ed entro quale termine possono essere comprovati, è una decisione che rientra nel potere discrezionale. Se necessario vanno fissate date per la presentazione di documenti, e se del caso, la ricezione della notifica della nascita o della morte può essere confermata.

Essendo preponderante l'**interesse legale** a una rapida documentazione degli eventi di stato civile naturali, la **procedura formale deve essere ridimensionata**. Possono pertanto essere provvisoriamente documentate anche serie di dati di persone straniere, senza che le informazioni siano documentate ufficialmente. In **casi eccezionali** è sufficiente che le persone straniere interessate siano **note** alle autorità dalla loro entrata in Svizzera **con le informazioni utilizzate**. È fatto salvo in ogni momento un successivo completamento, con modifica o rettificazione delle informazioni documentate (cfr. art. 9 cpv. 2 CC; art. 15a cpv. 6 e 29 cpv. 1 OSC).

### 3.1.1 Nascita

In assenza di documenti e se sembra impossibile e non ragionevolmente esigibile ottenerli entro un termine utile, in via eccezionale è possibile utilizzare ai sensi di una salvaguardia ufficiale della nascita anche dati con i quali la donna è nota alle autorità svizzere. Se dichiara di essere sposata, anche i dati concernenti lo stato civile del marito straniero devono essere documentati alle stesse condizioni e collegati con i suoi. In linea di principio il matrimonio va comprovato. Se non può essere documentato direttamente o indirettamente, lo stato civile della madre va designato come “*non noto*” e il figlio rimane legalmente senza padre giuridico. In questo caso è possibile il riconoscimento successivo alla nascita o l'accertamento giudiziale della paternità.

Se il figlio è stato riconosciuto all'estero prima della nascita, i dati sullo stato civile del padre straniero e quelli della madre, in vista della documentazione del riconoscimento prima della nascita, vanno documentati. Per la documentazione del riconoscimento avvenuto all'estero va ottenuta la decisione dell'autorità di vigilanza (cfr. art. 32 LDIP e 23 OSC).

Occorre inoltre osservare la circolare n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008 “Nascita di un figlio di genitori stranieri”.

#### Eccezioni

Se il rapporto di filiazione va documentato come conseguenza di un matrimonio comprovato o di un riconoscimento prima della nascita avvenuto all'estero con un padre straniero, i cui dati personali ad eccezione del nome non sono noti, tali nomi possono eccezionalmente essere aggiornati dopo la documentazione della nascita del figlio nell'operazione “Persona” con la funzione “Nuova iscrizione” come “**Complemento dei dati concernenti lo stato civile**”. In via eccezionale si rinuncia al rilevamento del padre straniero nel registro dello stato civile. L'operazione va motivata nel sistema come “filiazione paterna”. Un successivo rilevamento della persona e il collegamento con il figlio rimangono riservati se i dati concernenti lo stato civile non sono documentati con effetto probatorio.

### 3.1.2 Morte

In assenza di documenti e se sembra impossibile o non ragionevolmente esigibile ottenerli entro un termine utile, in via eccezionale è possibile utilizzare ai sensi di una salvaguardia ufficiale della morte anche dati con i quali la persona deceduta era nota alle autorità svizzere.

Se la persona straniera deceduta era **sposata**, il coniuge in vita deve essere rilevato nel registro dello stato civile se possiede la cittadinanza svizzera (cfr. regole concernenti il rilevamento retroattivo). Se si tratta di uno straniero, il rilevamento nel registro dello stato civile deve avvenire se il matrimonio è comprovato, tutti i dati di rilievo per il rilevamento della persona sono documentati e la persona ha il domicilio in Svizzera. In **assenza di domicilio in Svizzera**, si può **rinunciare** al rilevamento del coniuge straniero in vita nel registro dello stato civile.

### Eccezioni

Se non possono essere apportati documenti, la persona straniera deceduta va rilevata nel registro dello stato civile con i dati con i quali in Svizzera è nota alle autorità ed eventualmente registrata. Dati incompleti o inesatti possono eccezionalmente essere accettati poiché dopo la documentazione della morte, la serie di dati non sarà più disponibile nel sistema per un'ulteriore documentazione dell'evento. Se la persona era nota alle autorità con più nomi, l'iscrizione avviene con i dati personali che, in base agli accertamenti da attuare, appaiono presumibilmente come i più corretti.

Questa operazione va preferita, in caso di dubbio, alla registrazione della morte di una persona non nota, poiché si tratta in primo luogo di documentare la "*Morte di una persona nota in Svizzera con un determinato nome*" e non di identificare in modo certo la persona defunta. La possibilità della rettificazione o del completamento dei dati personali in base a pertinenti documenti rimane sempre aperta (art. 9 cpv. 2 CC).

### 3.2 Procedura preparatoria al matrimonio o registrazione dell'unione domestica

Prima di avviare la procedura preparatoria al matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica, la persona straniera interessata deve identificarsi, documentare esaurientemente i suoi dati di stato civile e dichiarare che **sono corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se la persona non è in grado di identificarsi (passaporto, carta d'identità) la sua identità va accertata in altro modo senza ombra di dubbio. Se ciò non è possibile, la documentazione nel registro dello stato civile va rifiutata con una decisione impugnabile mediante ricorso (cfr. 2.1). Se vi è il sospetto che i documenti presentati siano contraffatti o impiegati illecitamente, occorre procedere ai necessari accertamenti prima di documentare i dati di stato civile (art. 16 cpv. 7 OSC).

### Figli comuni dei fidanzati

Nell'ambito della procedura di preparazione i fidanzati stranieri forniscono informazioni sui figli comuni nati prima del matrimonio. Se i dati dei figli non sono disponibili nel sistema, essi devono in principio comprovare la nascita e il rapporto di filiazione affinché possano essere rilevati nel registro dello stato civile. Questo modo di procedere permette il rilascio di un certificato di famiglia e la successiva sostituzione di questo documento in occasione della nascita di altri figli in comune. Se i fidanzati stranieri dissimulano l'esistenza di figli in comune o non sono in grado di presentare nel corso della procedura di preparazione documenti ufficiali relativi alla loro nascita, i figli non saranno rilevati nel registro dello stato civile. Questo rilevamento **non è prescritto in modo imperativo** ma evita la conseguenza di un certificato di famiglia e di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato incompleti. Le persone interessate devono essere rese attente di questa conseguenza.

Se la nascita e il riconoscimento di figli in comune dei fidanzati stranieri sono stati documentati in Svizzera, vanno pure documentati i loro dati concernenti lo stato civile nel registro dello stato civile. Se sono nati e riconosciuti all'estero, è possibile iscriverli nel registro dello stato civile nella misura in cui i documenti con forza probante attestano che essi sono **completi, esatti e conformi allo stato attuale**.

Se i figli comuni di fidanzati stranieri sono nati all'estero, il rilevamento avviene nel registro dello stato civile solo se sembra appropriato o su espressa richiesta dei genitori e se la nascita e la filiazione sono documentate ufficialmente. Il rilevamento può in particolare essere sospeso se soltanto la celebrazione del matrimonio ha luogo in Svizzera e non sussiste alcun domicilio in Svizzera (cosiddetti "Matrimoni turistici"). In questo caso non viene rilasciato un certificato di famiglia.

### Nazionalità e uso del cognome

Se i fidanzati stranieri e i loro figli sono domiciliati all'estero l'uso del cognome dopo il matrimonio è regolato dal diritto straniero (art. 37 cpv. 1 LDIP). Le esigenze per quanto attiene agli effetti della celebrazione del matrimonio sul loro cognome e sulla cittadinanza dei fidanzati nonché dei loro figli nati prima del matrimonio (anche se non possiedono la medesima cittadinanza o possiedono più cittadinanze) devono essere moderate. In questo ambito i dati documentati hanno comunque soltanto un **carattere indiziario**. Bastano l'esperienza pratica, le informazioni fornite dagli interessati nonché la consultazione della pertinente legislazione straniera. La decisione definitiva compete all'autorità straniera dello Stato di origine. Per le persone interessate tuttavia questa decisione viene di regola presa al più presto in occasione del rilascio di un nuovo documento d'identità (passaporto, carta d'identità) e richiede in primo luogo la documentazione dell'evento e la consegna del documento corrispondente. È comunque fatta salva la rettificazione dei dati documentati (art. 9 cpv. 2 CC; art. 29 OSC).

## 3.3 Riconoscimento

### 3.3.1 Dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile

#### Documentazione dei dati di stato civile dell'autore del riconoscimento

L'autore straniero che vuole fare un riconoscimento deve provare la sua identità e documentare interamente i **suoi dati personali** in vista del rilevamento nel registro dello stato civile. Se non è in grado di identificarsi (passaporto, carta d'identità), è necessario accertare in altro modo senza ombra di dubbio la sua **identità**. Se ciò non è possibile, l'iscrizione nel registro dello stato civile verrà rifiutata con una **decisione impugnabile mediante ricorso**. In questo caso l'ufficio dello stato civile non può accettare la dichiarazione concernente il riconoscimento.

Se vi è il sospetto che i documenti presentati sono contraffatti o impiegati illecitamente, occorre procedere ai necessari accertamenti prima che la persona venga rilevata nel registro dello stato civile (art. 16 cpv. 7 OSC).

In casi motivati è **eccezionalmente** possibile rinunciare temporaneamente alla prova attestante lo stato civile e la filiazione del padre poiché tale indicazione è irrilevante per la successiva documentazione del riconoscimento e l'interesse del figlio al riconoscimento della filiazione paterna è preponderante. È fatto salvo il successivo completamento dei dati personali non appena i dati mancanti possono essere comprovati.

### Documentazione dei dati di stato civile del figlio e della madre

Se il bambino che fa l'oggetto di un riconoscimento è nato all'estero e i dati di sua madre non sono disponibili nel sistema, bisogna dapprima procedere al rilevamento dei dati dello stato civile **del figlio e della madre** e in seguito fare il **collegamento** nel registro dello stato civile. Per il rilevamento dei dati dello stato civile della madre bisogna poter aver accesso a un minimo di informazioni (cfr. n. 2.4). In questo caso la nascita non va documentata come "evento". La nascita avvenuta all'estero va tuttavia documentata prima su decisione dell'autorità di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP) se i dati concernenti lo stato civile della madre sono disponibili nel sistema.

Il bambino straniero va in principio rilevato nel registro dello stato civile sulla base dell'atto di nascita con i dati della filiazione con la madre, senza quelli del padre (**privo di padre giuridico**). Occorre inoltre accertare se le indicazioni concernenti l'uso del cognome e della cittadinanza, sono corrette, complete e aggiornate.

Nel caso in cui il legame di **filiazione con la madre** non sia provato, il bambino non deve essere rilevato poiché non è possibile constatare se può fare l'oggetto di un riconoscimento; in questo caso il riconoscimento non può essere documentato.

#### 3.3.2 Dichiarazione davanti al giudice

Se il figlio è stato riconosciuto davanti al giudice nel corso di una procedura di constatazione della paternità (n. 3.5.2), la comunicazione all'ufficio dello stato civile non ha il significato di una decisione giudiziaria. Essa non menziona la **data della crescita in giudicato**, ma quella del **riconoscimento** che verrà ripresa in occasione del rilevamento.

I documenti di stato civile sono stati presentati al tribunale. In vista della documentazione nel registro dello stato civile va comunque verificato se i dati riportati nella comunicazione del tribunale sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). I dati mancanti vanno possibilmente completati (eventualmente richiedendo fotocopie autenticate dei documenti presentati al tribunale).

### Documentazione dei dati dello stato civile dell'autore del riconoscimento

Nella misura del possibile, l'autore del riconoscimento può essere invitato a collaborare agli accertamenti supplementari disposti dall'autorità dello stato civile (art. 16 cpv. 5 OSC). È tenuto a fornire tutti i documenti necessari alla registrazione dei dati di stato civile in modo da permettere la documentazione del riconoscimento davanti al giudice.

È possibile rinunciare temporaneamente alla prova attestante i dati di stato civile e la filiazione nei confronti del padre poiché tali dati sono irrilevanti per la successiva documentazione del riconoscimento e l'interesse del figlio all'iscrizione del legame di filiazione nei confronti del padre è preponderante. È fatto salvo il successivo completamento dei dati non appena i dati mancanti possono essere comprovati.

### Eccezioni

Occorre rinunciare al rilevamento del padre straniero nel registro informatizzato quando i suoi dati di stato civile non possono essere comprovati in modo inequivocabile. La documentazione del legame di filiazione con il padre si farà **eccezionalmente** nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione". L'operazione va motivata nel sistema con "Riconoscimento presso il tribunale il...". Sono fatti salvi un rilevamento successivo della persona e il collegamento con il figlio non appena i dati concernenti lo stato civile sono documentati in modo probante.

Se un **bambino nato in Svizzera** è riconosciuto davanti al giudice senza che la sua identità e relativi dati rilevanti siano stabiliti con certezza, per ragioni di ordine formale **l'interesse giuridico del figlio alla documentazione del legame di filiazione nei confronti del padre** prevale sulle prescrizioni relative alla documentazione precedente dei dati di stato civile (rilevamento della persona; cfr. art. 15a cpv. 2 OSC). In questo caso il legame di filiazione nei confronti del padre sarà documentato in via eccezionale come un aggiornamento dei dati di stato civile del figlio. Per motivi puramente di natura tecnica, quando il figlio possiede la cittadinanza svizzera, la competenza di aggiornare i dati spetta all'ufficio dello stato civile del luogo di origine. Quando il figlio è invece straniero ma nato in Svizzera prima del 2005 e i suoi dati non sono disponibili in nessun registro delle famiglie, è sufficiente fare un'annotazione marginale dell'avvenuto riconoscimento sul registro delle nascite. Il figlio sarà rilevato nel sistema informatizzato dello stato civile, se del caso, in occasione della documentazione di un altro evento.

Il caso di un **bambino straniero nato all'estero** va trattato in maniera differente. Si può rinunciare provvisoriamente a documentare il riconoscimento espletato davanti al giudice poiché il rilevamento del figlio e dei suoi genitori nel registro dello stato civile **non è prescritto in modo imperativo**. È fatto salvo il rilevamento delle persone interessate se giustificato da altri motivi (ad es. se è prevedibile una naturalizzazione o il matrimonio, in Svizzera, dei genitori).

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 e seguenti OSC).

#### 3.3.3 Disposizione testamentaria

Se il testatore straniero è morto in Svizzera, o era coniugato con una persona svizzera, occorre aspettare la documentazione del decesso. I dati possono poi essere richiamati nel sistema onde procedere alla documentazione del riconoscimento per disposizione testamentaria. Poiché, per ragioni di natura puramente tecnica, non si può procedere al rilevamento del riconoscimento mediante l'operazione "Riconoscimento", la documentazione verrà eseguita nell'operazione "Rapporto di filiazione".

Se il riconoscimento concerne una persona straniera i cui dati non sono disponibili nel sistema, questa deve essere rilevata nel registro dello stato civile con i dati attuali al momento dell'apertura del testamento (regola: x – 1).

Se sia la persona deceduta sia quella che è stata riconosciuta mediante disposizione testamentaria sono straniere, si può rinunciare al rilevamento delle persone interessate e alla documentazione del riconoscimento. È fatta salva l'iscrizione del riconoscimento per disposizione testamentaria come annotazione marginale nel registro delle nascite se la persona è nata in Svizzera prima del 2005.

Non è possibile effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare va comunque rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 segg. OSC).

#### 3.4 Dichiarazione concernente il cognome

In assenza di documenti o se la loro presentazione non può essere ragionevolmente pretesa, si può **rinunciare** al rilevamento di una persona effettuato soltanto in vista del rilascio della dichiarazione concernente il cognome. Quando l'identità della persona è provata, è eccezionalmente permesso ricevere la dichiarazione e comunicare ufficialmente la dichiarazione su un modello di modulo allestito in modo convenzionale. La ricezione della dichiarazione da parte di una persona straniera domiciliata in Svizzera non può essere rifiutata, poiché il diritto svizzero è determinante per il cognome (art. 37 cpv. 1 LDIP).

Se i dati sono disponibili nel sistema, la persona straniera interessata deve provare la sua identità e dichiarare che i dati di stato civile sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

#### 3.5 Sentenze di tribunali e decisioni amministrative

##### 3.5.1 Scioglimento del matrimonio

Lo scioglimento giudiziale del matrimonio di persone straniere, sia esso pronunciato per divorzio, annullamento o dichiarazione di scomparsa di uno dei coniugi, viene documentato soltanto se è possibile accedere ai dati personali della persona interessata (ad esempio se è stata rilevata in precedenza nel registro dello stato civile in occasione della celebrazione, in Svizzera, del suo matrimonio). Il rilevamento della persona interessata, eseguito esclusivamente in vista della successiva documentazione dello scioglimento giudiziale del matrimonio, **non è obbligatorio**. Si può rinunciare al rilevamento segnatamente se la celebrazione del matrimonio ha avuto luogo all'estero e i dati di stato civile non sono stati registrati.



Non è possibile effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare va comunque rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme, o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "*Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ...*" (art. 49 segg. OSC)

### 3.5.2 Accertamento della paternità

I documenti di stato civile del convenuto sono stati presentati in tribunale. In vista della documentazione nel registro dello stato civile bisogna comunque verificare che i dati figuranti nella comunicazione del tribunale siano corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Nella misura del possibile vanno completati tutti i dati mancanti. Per fare ciò si possono richiedere copie autenticate dei documenti presentati in tribunale.

#### Documentazione dello stato civile del padre

Se reperibile, è possibile richiedere la collaborazione della persona considerata il padre del figlio (art. 16 cpv. 5 OSC). Questa deve fornire tutti i documenti necessari per la documentazione dello stato civile, affinché possa essere documentata la paternità accertata dal giudice.

È possibile rinunciare temporaneamente alla prova attestante i dati di stato civile e la filiazione nei confronti del padre poiché tali dati sono irrilevanti per la successiva documentazione della constatazione giudiziaria della paternità nell'operazione "*Rapporto di filiazione*" e l'interesse del figlio all'iscrizione del legame di filiazione nei confronti del padre è preponderante. È fatto salvo il successivo completamento dei dati non appena quelli mancanti possono essere comprovati.

#### Eccezioni

Se i dati importanti di stato civile del padre straniero non possono essere comprovati in modo inequivocabile, occorre rinunciare al rilevamento nel registro dello stato civile della persona accertata come padre. **Eccezionalmente** è sufficiente documentare la filiazione nei confronti del padre nell'operazione "*Persona*" utilizzando la funzione "*Nuova iscrizione*". L'operazione va motivata nel sistema con l'annotazione "*Accertamento della paternità il...*". Sono fatti salvi un rilevamento a posteriori della persona e il collegamento con il figlio non appena i dati acquistano forza probante.

Per ragioni formali, se la paternità di un **bambino nato in Svizzera** è accertata giudizialmente senza che l'identità e i dati rilevanti del padre possono venir provati in modo inequivocabile, l'**interesse giuridico del figlio alla documentazione del rapporto di filiazione con il padre** prevale sulle prescrizioni relative alla documentazione precedente dei dati di stato civile (rilevamento della persona; cfr. art. 15a cpv. 2 OSC). La filiazione nei confronti del padre verrà pertanto documentata **in via eccezionale** come aggiornamento dei dati di stato civile del figlio. Per ragioni di natura tecnica, se il **figlio è svizzero**, la competenza di aggiornamento dei dati spetta all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza. L'operazione va effettuata mediante l'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*". Se il figlio

straniero è nato in Svizzera prima del 2005 e i suoi dati non sono disponibili in nessun registro delle famiglie, è sufficiente annotare a margine nel registro delle nascite l'iscrizione dell'avvenuta costatazione giudiziaria della paternità. Egli potrà venir rilevato nel sistema in un secondo tempo e in occasione di un altro evento.

Il caso di un **bambino straniero nato all'estero** va trattato in maniera differente. Si può rinunciare provvisoriamente a documentare la costatazione giudiziaria della paternità poiché il rilevamento del figlio e dei suoi genitori nel registro dello stato civile **non è prescritto in modo imperativo**. È fatto salvo il rilevamento delle persone interessate se giustificato da altri motivi (ad es. se è prevedibile una naturalizzazione o il matrimonio, in Svizzera, dei genitori).

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 segg. OSC).

### 3.5.3 Dichiarazione di scomparsa e relativa revoca

Si può rinunciare al rilevamento di una persona straniera dichiarata scomparsa, se questa non figura ancora nel registro dello stato civile. Il coniuge di una persona che a seguito della dichiarazione di scomparsa viene considerato non essere unito in matrimonio non deve essere obbligatoriamente rilevato nel sistema informatizzato dello stato civile. Il rilevamento di questa persona potrà, infatti, avvenire successivamente, in occasione della documentazione di un nuovo evento di stato civile.

Questo principio si applica anche alla revoca della dichiarazione di scomparsa; essa sarà documentata imperativamente soltanto se i dati della persona interessata sono disponibili nel registro dello stato civile.

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "*Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ...*" (art. 49 segg. OSC).

### 3.5.4 Cambiamento di sesso

La persona straniera il cui cambiamento di sesso è stato accertato dal giudice e che non figura ancora nel registro informatizzato dello stato civile non va obbligatoriamente rilevata. È fatta salva l'annotazione marginale nel registro svizzero dello stato civile.

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "*Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ...*" (art. 49 segg. OSC).

#### 3.5.5 Cambiamento di cognome

La persona straniera alla quale è stata concessa l'autorizzazione di cambiare il cognome e che non figura ancora nel registro dello stato civile non va obbligatoriamente rilevata. È fatta salva l'annotazione marginale relativa al cambiamento del cognome, nel registro svizzero delle nascite.

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "*Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ...*" (art. 49 segg. OSC).

#### 3.5.6 Decisione d'adozione

##### Documentazione dello stato civile del bambino adottato

Il rilevamento nel registro dello stato civile del bambino straniero nato all'estero è necessario se viene adottato da coniugi che sono già stati rilevati in precedenza nel registro dello stato civile o possiedono la cittadinanza svizzera. Esso avverrà inserendo i dati attuali prima dell'adozione (regola:  $x - 1$ ). Tali dati possono essere **dedotti direttamente dalla decisione in materia di adozione** e non è necessario comprovarli ulteriormente.

##### Documentazione dello stato civile di genitori adottivi

Prima del rilevamento bisogna verificare che i dati dei coniugi stranieri ripresi dalla decisione di adozione siano corretti, completi e aggiornati. Si applicano del resto le medesime regole sul rilevamento della documentazione della nascita anche al rilevamento di persone interessate straniere.

##### Eccezioni

Le persone straniere che non figurano ancora nel registro dello stato civile non devono essere necessariamente rilevate. Di conseguenza anche la loro adozione non deve venir documentata. Se la persona adottata è nata in Svizzera prima del 2005, è fatta salva l'iscrizione dell'adozione come annotazione marginale nel registro delle nascite e l'allestimento di un foglio supplementare.

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 segg. OSC).

### 3.5.7 Naturalizzazione

I dati di stato civile della persona straniera dovrebbero venir documentati al momento della domanda e non ad avvenuta naturalizzazione. Questa operazione consente di ricercare (interrogatorio, informazioni nel modulo di domanda) i legami familiari della persona interessata e di fare un collegamento tra i membri della famiglia che sono già stati rilevati. Essa permette anche di accedere ai dati nel caso debba essere documentato un evento, dopo la presentazione della domanda di naturalizzazione.

La persona interessata va rilevata nel registro dello stato civile (regola:  $x - 1$ ) al più tardi al momento della ricezione della comunicazione ufficiale della naturalizzazione. In tale sede va verificato e accertato sulla base dei documenti eventualmente allegati alla comunicazione ufficiale che i dati di stato civile siano **corretti, completi e aggiornati**.

Il rilevamento retroattivo (regola:  $x - 1$ ) dei dati di stato civile riportati nel registro delle famiglie è ordinato quando la persona naturalizzata ha un coniuge o un parente svizzero.

## 3.6 Documenti stranieri concernenti lo stato civile

### 3.6.1 Matrimonio e registrazione di un'unione domestica

#### Matrimonio con una persona straniera

I dati concernenti lo stato civile della moglie straniera o del marito straniero vanno documentati nel registro dello stato civile (regola:  $x - 1$ ) sia sulla base dell'atto di matrimonio straniero sia su quella di altri documenti, come l'atto di nascita, la sentenza di divorzio, ecc. Il rilevamento avviene anche quando mancano informazioni sullo stato civile non rilevanti per il riconoscimento del matrimonio celebrato all'estero. Se, ad esempio, si deve rinunciare al chiarimento di dati dello stato civile (celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a) poiché i dati possono essere ottenuti soltanto con un dispendio di tempo sproporzionato o non possono essere ottenuti, l'evento deve essere trattato come segue: lo stato civile della persona interessata in possesso della cittadinanza svizzera andrà aggiornato nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*nuova iscrizione*" come "*sposato*". Il coniuge straniero sarà successivamente rilevato nel registro dello stato civile come "*sposato*" e collegato con quello svizzero. Nel sistema, l'operazione si giustifica con l'annotazione "*stato civile pre-matrimoniale non accertato*". Eventuali comunicazioni ufficiali vanno rilasciate sotto forma di copia autenticata dell'atto di matrimonio straniero.

Il rilevamento del matrimonio di cittadini stranieri che presumibilmente non avranno a lungo il domicilio in Svizzera può essere **provvisoriamente evitato**, soprattutto se verrebbe effettuato unicamente per documentare il matrimonio celebrato all'estero. Esso può sempre essere fatto in un secondo tempo, ad esempio al momento della nascita, in Svizzera, di un figlio, o in occasione di un altro evento di stato civile.

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 segg. OSC).

### Eccezioni

Se i dati concernenti la moglie straniera o il marito straniero sono solo **vagamente noti** (perché si conosce solo il cognome, e l'età che figura nell'atto di matrimonio straniero è approssimativa) e la presentazione di altri documenti non può essere ottenuta o può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionato di tempo (ad es. perché nel frattempo il matrimonio è già stato sciolto), bisogna rinunciare al rilevamento della persona straniera. **In via eccezionale** il cambiamento dello stato civile della persona interessata, i cui dati sono disponibili nel sistema, va effettuato nell'operazione "Persona" con la funzione "nuova iscrizione" a condizione che il matrimonio sia riconosciuto dal diritto svizzero. La decisione compete all'autorità di vigilanza (art. 32 LDIP; art. 23 OSC). L'operazione va giustificata nel sistema con la menzione "Matrimonio; dati mancanti".

### Unione domestica registrata con uno straniero

Gli stessi principi si applicano al rilevamento dell'interessato nel registro dello stato civile al momento della ricezione di un atto straniero sulla registrazione di un'unione domestica tra persone dello stesso sesso con una persona straniera riconosciuta dal diritto svizzero (art. 32 LDIP; art. 23 OSC).

### 3.6.2 Divorzio

I coniugi stranieri, divorziati nel loro stato di origine e che non sono mai stati registrati in alcun registro svizzero dello stato civile, non devono essere rilevati nel registro delle persone per il solo fatto di avere il domicilio in Svizzera. Essi possono venir rilevati se si sono sposati in Svizzera prima del 2005 (cfr. n 1.3: Trasferimento dei dati dal registro dei matrimoni).

Non si possono effettuare comunicazioni ufficiali dal sistema se prima non è stata eseguita la documentazione nel registro dello stato civile. L'obbligo di comunicare deve comunque essere rispettato. A tal fine è possibile allestire un modello di modulo uniforme o contrassegnare in modo chiaro una copia del documento come "Comunicazione al controllo degli abitanti del Comune di ..." (art. 49 segg. OSC).

### 3.6.3 Riconoscimento

#### Riconoscimento di un figlio svizzero da parte del padre straniero

Se i dati concernenti il padre straniero sono solo **vagamente noti** (ad es. perché nell'atto di nascita straniero figura solo il cognome) e non possono essere ottenuti o lo possono solamente con un dispendio sproporzionato, va rinunciato al rilevamento della persona straniera. In via eccezionale il rapporto di filiazione paterno sarà documentato come aggiornamento dati di stato civile del figlio, nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*". Premessa indispensabile è tuttavia che con la menzione del cognome del padre nell'atto di nascita sussista la costituzione di un riconoscimento di parentela. La decisione compete all'autorità di vigilanza (cfr. art. 32 cpv. 1 LDIP e 23 OSC). L'operazione va motivata nel sistema con "*Filiazione paterna*".

#### Riconoscimento di un figlio straniero da parte del padre svizzero

Se i dati concernenti la madre straniera sono solo **vagamente noti** (ad es. perché nell'atto di nascita straniero figura solo il cognome) e non possono essere ottenuti, o lo possono solamente con un dispendio sproporzionato di tempo, va rinunciato al rilevamento della persona straniera. In questo caso il figlio sarà rilevato nel registro dello stato civile, indicando il rapporto di filiazione nei confronti della madre, nell'operazione "*Persona*". Tra il figlio straniero e il padre svizzero si procederà in seguito al "collegamento". Premessa indispensabile è tuttavia che con la menzione del cognome del padre nell'atto di nascita sussista la costituzione di un riconoscimento di parentela. La decisione compete all'autorità di vigilanza (cfr. art. 32 cpv. 1 LDIP e art. 23 OSC).

#### Riconoscimento di un figlio straniero da parte del padre straniero

In linea di principio si rinuncia al rilevamento del padre straniero. È sufficiente l'aggiornamento dei dati personali del figlio nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*". L'operazione va motivata nel sistema con "*Filiazione paterna*".

L'iscrizione dell'annotazione marginale concernente il riconoscimento nel registro delle nascite è invece eccezionalmente sufficiente se il figlio, straniero, è nato in Svizzera prima del 2005.

### 3.6.4 Adozione

#### Adozione di un figlio straniero da parte di genitori svizzeri

In linea di principio si rinuncia al rilevamento dei genitori biologici. Se i dati del figlio prima dell'adozione non sono noti, il figlio verrà rilevato nel registro dello stato civile con l'aiuto delle poche informazioni ricavate dai documenti sull'adozione. Tali dati non devono essere controllati; servono infatti tecnicamente per poter rilevare, come condizione preliminare, la documentazione dell'adozione nel sistema (regola: x - 1).

### Adozione di un figlio svizzero da parte di persone straniere

Si può rinunciare al rilevamento dei genitori stranieri. L'aggiornamento dei dati personali del figlio nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" è sufficiente se il figlio, a seguito della sua adozione, perde la cittadinanza svizzera. L'operazione va motivata nel sistema con "Modifica in seguito ad adozione".

### Adozione di un figlio straniero da parte di persone straniere

Si può rinunciare al rilevamento dei genitori stranieri. L'aggiornamento dei dati personali del figlio nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" è sufficiente. L'operazione va motivata nel sistema con "Modifica in seguito ad adozione".

L'iscrizione dell'annotazione marginale concernente il riconoscimento nel registro delle nascite e l'allestimento di un frontespizio secondo il diritto anteriore (da mettere sopra) sono invece eccezionalmente sufficienti se il figlio, straniero, è nato in Svizzera prima del 2005.

## **4 Familiari stranieri della persona interessata**

### 4.1 Principio

I familiari stranieri vanno **obbligatoriamente collegati** (tra loro) nel registro dello stato civile quando il rapporto familiare è noto (ad es. dai documenti di naturalizzazione). Il collegamento deve comunque essere fatto non appena si viene a conoscenza della relazione familiare, che può essere in occasione della preparazione di un matrimonio. In questo contesto non è rilevante che la persona interessata sia nata prima o dopo il 1° gennaio 1968.

### 4.2 Rilevamento e collegamento

In presenza di tutti i documenti necessari, i familiari stranieri vanno rilevati nel registro dello stato civile e collegati con la persona interessata. L'operazione segue le regole del rilevamento retroattivo.

Il rilevamento di tutti i rapporti familiari al momento della documentazione dei dati concernenti lo stato civile della persona interessata non può essere tuttavia sempre garantito. Esso presume, infatti, che i documenti necessari siano presentati, ma non vi è alcun obbligo legale in tal senso. Potrebbe succedere che la persona interessata abbia ommesso di notificare rapporti di filiazione esteri. I rapporti di filiazione documentati in Svizzera su carta non verranno trasferiti sistematicamente nel registro dello stato civile, ma solo se ve n'è la possibilità (cfr. n. 1.3).

## 5 Documentazione

### 5.1 Documentazione dei dati di stato civile

Lo stato civile è documentato non appena tutti i dati necessari alla registrazione del primo evento sono comprovati e aggiornati nel registro dello stato civile.

Lacune sono eccezionalmente ammesse quando i dati mancanti non sono rilevanti per la documentazione dell'evento, non possono essere ottenuti o lo possono solo con un dispendio sproporzionato di tempo. Una "*documentazione provvisoria*" non è giuridicamente prevista. I dati documentati hanno pieno carattere probatorio; conformemente all'art. 9 CC è comunque fatta salva la prova della loro inesattezza. I dati documentati in maniera incompleta devono essere completati non appena si è in possesso di quelli mancanti.

La documentazione dei dati e il relativo rilevamento nel registro dello stato civile sono vincolati a uno scopo (cfr. n. 1.1) ed esenti da tasse. Un emolumento può ciononostante essere riscosso quando la verifica di atti stranieri comporta un grosso dispendio di tempo (ad es. se richiede anche la collaborazione dell'autorità di vigilanza; allegato I n 15 OESC).

### 5.2 Collegamento

I dati della persona straniera interessata vanno collegati comunque obbligatoriamente a quelli dei suoi familiari documentati allo stesso tempo o in un periodo precedente, se il rapporto familiare è comprovato (vincolo matrimoniale, rapporto di filiazione) o si evince dalla documentazione.

### 5.3 Trattamento dei dati documentati di stato civile

Non appena la documentazione dello stato civile è conclusa (art. 15a cpv. 2 OSC), i dati sono reperibili nel sistema per la documentazione dell'evento o per l'esecuzione di una procedura (art. 16 cpv. 4 OSC).

## 6 Documenti giustificativi

### 6.1 In generale

I documenti riguardanti la documentazione dei dati di stato civile di una persona straniera devono venir conservati separatamente come **pezze giustificative dell'operazione Persona** (rilevamento della persona) e non con quelle dell'operazione di documentazione dell'evento o della preparazione del matrimonio, che hanno luogo in un secondo tempo.



## 6.2 Documenti

Tutti i documenti che sono stati presentati per comprovare lo stato civile vanno conservati come giustificativi per la documentazione nel registro dello stato civile. In particolare si tratta:

- di tutti gli atti di stato civile, svizzeri e stranieri;
- della dichiarazione comprovante la non litigiosità dei dati di stato civile;
- della constatazione giudiziaria dei dati di stato civile se questi erano controversi.

Occorre conservare copie autenticate dei documenti originali che vengono riconsegnati alle persone interessate.

## 6.3 Corrispondenza

Occorre conservare tutta la corrispondenza avente un carattere probatorio (ad es. risultati relativi a verifiche di autenticità, accertamenti sull'identità, ecc.).